

(N. 313-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'estero

e col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1949

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1949

Ratifica dell'Accordo commerciale e scambio di Note fra l'Italia e la Polonia, conclusi a Varsavia il 27 dicembre 1947.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che siete invitati ad approvare autorizza la ratifica dell'Accordo commerciale fra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 27 dicembre 1947, e del relativo scambio di note.

L'accordo ha senza dubbio una importanza notevole, sia per l'ammontare complessivo del valore dei prodotti scambiati che è di 30 milioni di dollari pari a circa 20 miliardi di lire italiane, sia per la qualità dei prodotti, oggetto dell'accordo stesso.

Le importazioni riguardano prevalentemente materie prime e in modo particolare il carbone, di cui è preveduta una importazione di 750 mila tonnellate per un importo di circa un terzo sul totale complessivo previsto nell'accordo; oltre le materie prime sono anche contemplati prodotti di largo consumo come le uova e lo zucchero.

Merita tutta la nostra approvazione l'elenco delle materie esportate, fissato nella lista A perchè trattasi quasi esclusivamente di manu-

fatti industriali e di prodotti agricoli. Manufatti industriali per i quali gli stabilimenti del nostro Paese sono particolarmente attrezzati, potendo disporre di mano d'opera qualificata e molto esperta; e prodotti agricoli - in modo particolare frutta, fiori, vini e ortaggi - di cui il nostro Paese vanta una produzione abbondante e specializzata.

Richiamiamo ancora l'attenzione sulla importazione del carbone polacco, di ottima qualità, la cui utilità è evidente soprattutto in questo periodo di inattesa siccità che provoca una notevole crisi per le forniture dell'energia elettrica, indispensabile agli stabilimenti industriali.

La durata dell'accordo commerciale è fissata in un anno, ma evidentemente l'accordo è rinnovabile col consenso delle parti contraenti. L'accordo prevede anche la costituzione di una Commissione mista la cui competenza è precisata nell'articolo 11 del patto stesso. Questa Commissione ha lo scopo di regolare

eventuali contrasti o dissensi che potessero sorgere nei complessi rapporti di scambio precisati dal patto.

Il pagamento dei prodotti è stato previsto a mezzo di un clearing e cioè con conto corrente bilanciato, e con riferimento alla valuta dollaro.

Per concludere riteniamo, onorevoli senatori, che possiate con tranquilla coscienza approvare questo disegno di legge perchè senza dubbio corrisponde ad interessi concreti dei due Paesi che lo hanno stipulato. Sembra anzi opportuno di formulare l'augurio e richiamare l'attenzione del Governo affinché questi accordi commerciali vengano possibilmente estesi anche ad altri Paesi, perchè essi rappresentano e sono elementi concreti di collaborazione sul terreno economico e sociale, e perciò, di riflesso, coefficienti preziosi d'intese anche sul terreno squisitamente politico.

GALLETTO, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo commerciale e scambio di Note fra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 27 dicembre 1947.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.